

## Ufficio Studi CODAU

*"Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"*

### QUESITO

Se un docente ha un incarico che genera incompatibilità si continua ad applicare l'art. 13 del dpr 382/80, se il caso ricade tra quelli previsti in questo articolo e ci si chiede se invece applicare l'art. 7, comma 1, della legge 240/2010 anche ai rapporti di lavoro subordinato, che normalmente generano una incompatibilità con la qualifica di dipendente dello Stato; il caso si pone soprattutto per i rapporti di lavoro all'estero, dove non sempre è agevole capire se si tratta di lavoro subordinato (si veda ad esempio negli Stati Uniti, per esempio, dove non è chiara la distinzione lavoro subordinato-lavoro autonomo: spesso si fanno contratti per un certo numero di anni e poi la tenure track quando si dimostra che il soggetto possa funzionare). Il divieto di ricoprire due rapporti di lavoro subordinato deriva sia dall'art. 60 del DPR n.3/1957 (Testo unico sugli impiegati civili dello Stato) che dall'art. 15 del DPR 382/80, il primo è stato aggiornato consentendo ai dirigenti, ai diplomatici e ai magistrati di essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale, proprio come l'art. 7, comma 1, della Gelmini. Sembrerebbe, quindi, che si possa applicare l'articolo anche in caso di un "impiego" a tempo determinato presso altro ente.

### RISPOSTA AL QUESITO

Esistono una miriade di disposizioni speciali che consentono il collocamento in aspettativa senza assegni e con diritto all'anzianità di servizio. Alcune sono proprio quelle contenute nell'articolo 13 del dpr 382/1980, altre si trovano sparse, qua e là, nella normativa (per esempio art. 19 c. 6 d.lgs. 165/2001 per gli incarichi dirigenziali).

Pertanto qualora il caso ricada in una disposizione speciale, è di questa che occorre avvalersi. L'articolo 7 comma 1 della legge Gelmini prevede una forma di aspettativa tendenzialmente onnicomprensiva a causale estremamente libera ("svolgere **attività** presso organismi pubblici e privati anche in sede internazionale"), senza specificare di che tipo debba essere l'attività da svolgere. Si tratta di un'aspettativa di tipo discrezionale (alcuni atenei la rilasciamo ad esempio previo parere della struttura interessata che ben potrebbe motivatamente esprimersi in senso contrario) che può pertanto essere concessa per qualsiasi motivo, anche in ragione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Qualche dubbio si potrebbe presentare con i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma anche in questo caso può essere concessa l'aspettativa, considerando che l'aspettativa ex art. 7 legge 240/2010 può durare al massimo 5 anni della carriera, quindi anche se concessa in ragione di un rapporto perpetuo non legherebbe l'amministrazione oltre tale termine, consentendo comunque all'interessato di risolvere il rapporto esterno nel limite dei 5 anni e di rientrare in servizio.